

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16-1-2002 n. 2 (ARTT. 81-82 BIS)

Disciplina organica del turismo.

TITOLO IV

Strutture ricettive turistiche

Capo VII - Bed and breakfast

Art. 81

Bed and breakfast ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾.

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria standard;

b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato "B-bis" di cui all'[articolo 6 della legge regionale n. 13/2010](#);

c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato "B-bis" di cui all'[articolo 6 della legge regionale n. 13/2010](#).

3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di be and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21](#) (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).

(133) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 13](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 60, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 95 della stessa legge](#)) come corretto con errata corrige pubblicata nel B.U. 24 aprile 2013, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «Art. 81. Bed and breakfast. 1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di

quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria "standard";

b) categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato «B bis», facente parte integrante della presente legge;

c) categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato «B bis».

3. L'attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della [legge 241/1990](#). Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.

4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonché idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.

5. Coloro che esercitano l'attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).».

(134) Vedi, anche, il D.Dirett.reg. 7 febbraio 2014, n. 371/PRODRAR.

Art. 82

Elenco.

1. I Comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.

1-bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità ⁽¹³⁵⁾.

1-ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili ⁽¹³⁶⁾.

(135) Comma aggiunto dall'*art. 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 13*.

(136) Comma aggiunto dall'*art. 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 13*.

Art. 82-bis
Contributi ⁽¹³⁷⁾.

1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all'importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all'ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all'attività di be and breakfast, comportanti lavori riconducibili agli *articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19* (Codice regionale dell'edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell'*articolo 59 della legge regionale n. 14/2002*, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

2. I progetti prevedono l'accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l'acquisto di arredi e attrezzature, purché strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell'attività di be and breakfast.

4. Ai sensi dell'*articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

(137) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 13*, poi modificato dall'*art. 49, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 61, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 82-bis. Contributi. 1. La Regione, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast.

2. [I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti] (comma abrogato dall'art. 49, comma 1, L.R. 21 dicembre 2013, n. 26).

3. Sugli immobili destinati all'attività di bed and breakfast oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d'uso decennale. Il Comune controlla annualmente, anche su segnalazione della Turismo-FVG, il rispetto di tale vincolo.».